

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 1905

Art. 1.

1.1

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede di libera ricerca e formazione».

1.2

Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'università è il luogo dello studio, della ricerca e dell'insegnamento e in essa si elabora e si trasmette liberamente il sapere. L'università opera in autonomia per il progresso culturale, civile, tecnologico ed economico del Paese, secondo i principi della Costituzione e della legge, nonché gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea in materia di ricerca e alta formazione, organizzando ricerca e didattica al fine di accrescere la conoscenza e sostenerne la diffusione».

1.3

Asciutti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede di ricerca per la libera conoscenza e strumento per la relativa circolazione; operano, combinando in modo organico la ricerca e la didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.4

Bevilacqua

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede di ricerca per la libera formazione della conoscenza e strumento per la relativa circolazione; operano, combinando in modo organico la ricerca e la didattica ad essa inscindibilmente collegata, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.5

Pardi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede primaria per la ricerca e la didattica, in quanto luogo di libera formazione e strumento di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.6

Vitali, Rusconi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede primaria di libera elaborazione e trasmissione critica delle conoscenze; esse operano, sviluppando e combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile, tecnologico ed economico della Repubblica e delle articolazioni territoriali di riferimento».

1.7

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 1, sostituire le parole: «Le università sono sede di libera formazione» con le seguenti: «Le università sono sedi pubbliche di libera formazione».

1.8

Giambrone, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: «sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza» con le seguenti: «libere sedi di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».

1.9

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 1, dopo la parola: «sede», inserire la seguente: «primaria».

1.10

Vetrella

Al comma 1, dopo le parole: «sede di libera», inserire le seguenti: «ricerca e».

1.11

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «formazione e strumento per la circolazione» con le seguenti: «formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e strumento per l'elaborazione e la circolazione».

1.12

Giambrone, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: «formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano» con le seguenti: «elaborazione e trasmissione critica delle conoscenze; operano, nell'ambito dei propri ordinamenti».

1.13

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 1, dopo la parola: «formazione», inserire le seguenti: «ricerca e innovazione nell'ambito dei propri ordinamenti».

1.14

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 1, dopo le parole: «strumento per», inserire le seguenti: «l'elaborazione,».

1.15

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 1, dopo la parola: «circolazione», inserire la seguente: «critica».

1.16

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 1, dopo le parole: «ed economico», inserire le seguenti: «, sociale, tecnologico».

1.17

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 1, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «e del territorio».

1.18

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche sperimentando» fino alla fine del comma.

1.19

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"».

1.20

Giambrone, Pardi

Al comma 2, dopo le parole: «organizzativi e funzionali», aggiungere le seguenti: «relativi anche al reclutamento del personale e dello stesso stato giuridico».

1.21

Vetrella

Al comma 2 sostituire le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"» con le seguenti: «autonomi, sulla base del programma triennale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiornabile annualmente, in cui ciascuna università, oltre a definire le attività scientifiche, formative, gestionali e di sviluppo e il relativo piano economico e finanziario, fornisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici su cui essere valutata».

1.22

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In virtù di tali accordi le università che raggiungano risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca e conseguano parametri di equilibrio finanziario definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro, sentita l'ANVUR, possono essere autorizzate a derogare alle norme previste in tema di organizzazione, reclutamento e stato giuridico».

1.23

Firrarello, Bevilacqua

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle *performance*, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale».

1.24

Giambrone, Pardi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e valorizzare il merito, garantisce la concreta realizzazione del diritto allo studio, fino alla conclusione dei percorsi formativi, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato».

1.25

Possa

Al comma 3, sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

1.26

Vetrella

Al comma 3, sostituire le parole: «il Ministero programma» con le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero" finanzia».

1.27

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere le parole: «programma e».

1.28

Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la parola: «programma» con le seguenti: «prevede, in armonia con le competenze delle Regioni,».

1.29

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 3, sostituire la parola: «concreta» con la seguente: «effettiva».

1.30

Aderenti

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito anche di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta di facoltà che garantisca uno sbocco lavorativo coerente».

1.31

Aderenti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e le rappresentanze nazionali e territoriali delle attività produttive e della ricerca, provvede a rendere pubblico il piano di fabbisogno riferito alle figure professionali necessarie all'economia privata e pubblica con un *trend* almeno quinquennale, quale mezzo complementare all'orientamento alla scelta delle facoltà da parte degli studenti».

1.32

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 4.

1.33

Vetrella

Al comma 4, sostituire le parole: «fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti» con le seguenti: «approva il piano economico e finanziario e gli obiettivi e gli indirizzi strategici del programma di cui al comma 2».

1.34

Asciutti

Al comma 4, sostituire la parola: «fissa» con la seguente: «indica».

1.35

Bevilacqua

Al comma 4, sostituire la parola: «fissa» con la parola: «indica».

1.36

Anna Maria Serafini, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Vita

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e ne verifica» fino a: «internazionale».

1.37

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sostituire le parole da: «una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto» fino alla fine del comma con le seguenti: «una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti. La verifica e la valutazione dei risultati è affidata all'ANVUR, sulla base di criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, nonché delle migliori esperienze a livello internazionale».

1.38

Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".

1.0.1

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Art. 2.

2.1

Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 2».

2.2

Possa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) previsione dei seguenti organi:

1. il rettore;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il senato accademico;
4. il collegio dei revisori dei conti;
5. il nucleo di valutazione».

2.3

Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Sono organi dell'ateneo:

- a) il rettore;
- b) il senato accademico;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il nucleo di valutazione.

1-bis. Gli statuti disciplinano altresì il funzionamento, quali organismi interni dell'ateneo, del consiglio degli studenti e degli organi direttivi e collegiali delle strutture interne».

2.4

Giambrone, Pardi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Sono organi delle università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.5

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.212

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:»

2.6

Procacci

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «statali».

2.7

Giambrone, Pardi

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.213

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «università statali», aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.214

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.215

Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.8

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Ceccanti, Vita

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) il rettore ha la rappresentanza legale dell'università, svolge funzioni di indirizzo generale e coordinamento di tutte le sue attività, esercitando i poteri a tali scopi stabiliti dallo statuto. L'elettorato passivo è ristretto a professori di ruolo di prima fascia che abbiano presentato ufficialmente la loro candidatura all'inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto. Gli statuti disciplinano la procedura elettorale, l'elettorato attivo e passivo, assicurando comunque la partecipazione di tutte le componenti universitarie, la durata e la rinnovabilità dei mandati, le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, e prevedono che il rettore possa essere sfiduciato dal senato accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La nomina del rettore è ratificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della procedura elettorale. Trascorso tale termine, il rettore eletto assume l'esercizio delle sue funzioni;».

2.9

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei 12 principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore

generale ai sensi della lettera i) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 5-*septies*; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;».

2.10

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole «e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;».

2.11

Pittoni

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche» con le seguenti: «di indirizzo politico dell'ateneo».

2.12

Vetrella

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «indirizzo, di iniziativa», aggiungere le seguenti: «, di controllo».

2.13

Vitali

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «del coordinamento» con le seguenti: «di coordinamento generale».

2.14

Procacci

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «del» con la seguente: «di».

2.15

Procacci

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento» inserire la seguente: «generale».

2.16

Possa

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività scientifiche e didattiche;», aggiungere le seguenti: «della presidenza del senato accademico;».

2.17

Procacci

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di proposta» inserire le seguenti: «, sentito il senato accademico per quanto di competenza,».

2.18

Vitali

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «funzione di proposta», inserire le seguenti: «, sentito il senato accademico per quanto di competenza,».

2.19

Vetrella

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «legge 31 marzo 2005, n. 43,» aggiungere le seguenti: «ed al comma 2 dell'articolo 1».

2.20

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.21

Rusconi, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.22

Menardi

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione o designazione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane. Nell'ipotesi di designazione, garanzia che il candidato sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;».

2.23

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto dei professori in servizio presso l'università e con voto ponderato del personale tecnico-amministrativo e degli studenti secondo le modalità fissate dagli statuti;».

2.24

Pittoni

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali» con le seguenti: «determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane».

2.25

Vitali

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «elezione del rettore», inserire le seguenti: «da parte delle componenti universitarie, personale di ruolo e studenti.».

2.26

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con voto ponderato» con le seguenti: «da parte del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato, e dei rappresentanti degli studenti.». *Conseguentemente sopprimere le parole: «nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;».*

2.27

Procacci

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «ponderato», inserire le seguenti: «da parte delle componenti universitarie (personale di ruolo e studenti)».

2.28

Procacci

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «professori ordinari in servizio», inserire le seguenti: «presso l'università di appartenenza, secondo le modalità previste dal relativo statuto».

2.29

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «presso università italiane» con le seguenti: «presso l'università».

2.30

Procacci

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «comprovata» con la seguente: «elevata».

2.31

Calabrò

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di gestione, anche a livello internazionale».

2.32

Vitali

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;».

2.33

Vetrella

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.34

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mandato unico non rinnovabile per la carica di rettore della durata massima di sei anni;».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), sono considerati anche i mandati completamente espletati al momento della data di entrata in vigore dei nuovi statuti».

2.35

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) il senato accademico elabora e approva i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo; delibera lo statuto e tutti i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti; ha funzioni di autovalutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione; esprime parere sulla relazione del rettore di accompagnamento al conto consuntivo. Nel caso in cui la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti esprima parere contrario alla relazione, il rettore decade e si procede a nuove elezioni;

e) la composizione del senato accademico, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) i componenti del senato accademico sono individuati per elezione diretta all'interno dell'ateneo con collegi elettorali che assicurino un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; ne fanno comunque parte il rettore e il presidente del consiglio degli studenti;

2) il senato accademico è presieduto dal rettore, ovvero può essere prevista l'elezione di un presidente all'interno dell'organo;

3) almeno il quindici per cento dei componenti è costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, anche raggruppati in più collegi elettorali;».

2.36

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) attribuzione al senato accademico delle funzioni normative, di indirizzo e di programmazione in materia di didattica e di ricerca; attribuzione al senato, nell'esercizio di tali funzioni, delle funzioni di approvazione dei piani strategici delle attività e degli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo, della deliberazione delle modificazioni statutarie, tranne che in sede di prima applicazione della presente legge, dei regolamenti di ateneo, garantendo la libertà

didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti; attribuzione al senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della facoltà di sfiduciare il rettore;

e) costituzione del senato accademico su base elettiva in rappresentanza delle componenti universitarie, salvo eventuali componenti di diritto; qualora lo statuto preveda che il consiglio di amministrazione possa eleggere un suo presidente diverso dal rettore, il senato accademico è presieduto dal rettore; in caso contrario, lo statuto può prevedere l'elezione di un presidente diverso dal rettore. Nell'elezione del senato deve essere assicurata un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari, anche attraverso la previsione, nello statuto, di meccanismi di riequilibrio tra le macroaree disciplinari; gli statuti assicurano che almeno il quindici per cento dei componenti del senato sia costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;».

2.37

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore; ad esprimere parere sul conto consuntivo dell'università;».

2.38

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca, nonché della competenza ad approvare lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera c); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata, e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);».

2.39

Vitali

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare indirizzi programmatici, proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, ad approvare atti, norme e regolamenti inerenti la didattica e la ricerca, fatta salva la ratifica del consiglio di amministrazione nei casi che lo richiedano, e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e, ove istituite, con le strutture di cui al comma 3, lettera c), esprimendosi sulle loro proposte in relazione con gli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica;».

2.40

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico delle competenze di indirizzo strategico in materia di didattica e di ricerca fatte salve le competenze proprie delle singole strutture didattiche e scientifiche; attribuzione al senato accademico della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione dei corsi e delle sedi nonché della competenza relativa alla offerta didattica. Il senato esprime parere obbligatorio sul bilancio;».

2.41

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca». Conseguentemente, sostituire le parole: «i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera c); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata;».

2.42

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;».

2.43

Possa

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «proposte di indirizzi programmatici in materia di didattica e di ricerca;».

2.44

Procacci

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «proposte e pareri» con le seguenti: «indirizzi programmatici su proposta del rettore; a deliberare».

2.45

Possa

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» aggiungere le seguenti: «ad esprimere un parere non vincolante sul conto consuntivo; ad approvare a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti una mozione di sfiducia al rettore, alla quale conseguono nuove elezioni;».

2.281

Asciutti

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "di ricerca;", inserire le seguenti: "ad approvare, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, una mozione motivata di sfiducia al rettore che, se accolta, determina la decadenza del mandato; ad esprimere parere sul conto consultivo dell'università;".

2.46

Bevilacqua

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;», aggiungere le seguenti: «ad approvare, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto una motivata mozione di sfiducia nei confronti del rettore, che conseguentemente decade dal proprio mandato;».

2.47

Spadoni Urbani

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» aggiungere le seguenti: «a dare il proprio parere sul documento di programmazione strategica».

2.48

Calabrò

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» inserire le seguenti: «ad esprimere pareri non vincolanti sui bilanci preventivi e sui documenti di programmazione strategica;».

2.49

Aderenti

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di ricerca;» aggiungere le seguenti: «ad esprimere pareri non vincolanti sulla programmazione economica e strategica dei dipartimenti e delle strutture».

2.50

Procacci

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «consiglio di amministrazione», inserire le seguenti: «per gli aspetti di sua competenza».

2.51

Procacci

Al comma 2, lettera d), inserire infine le seguenti parole: «, esprimendosi sulle loro proposte in relazione agli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica;».

2.52

Bastico, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera c),» aggiungere le seguenti: «esprimendosi sulle loro proposte in relazione agli indirizzi programmatici dell'ateneo in materia didattica e scientifica;».

2.53

Procacci

Al comma 2, lettera d), inserire infine le seguenti parole: «a deliberare l'attivazione e soppressione di corsi e sedi; ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante sul bilancio di previsione;».

2.54

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo;».

2.55

Giambrone, Pardi

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, compresi i ricercatori dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il presidente del senato accademico, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza elettiva degli studenti; il presidente del senato accademico è scelto dai componenti del senato accademico tra i docenti di ruolo eletti e non può ricoprire altre cariche accademiche; il rettore può partecipare alle sedute del senato accademico su invito del presidente del senato accademico;».

2.56

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto dal rettore, dal direttore generale e da una rappresentanza dei presidi, dei direttori di dipartimento, dei docenti, del personale e degli studenti; definizione negli statuti del numero dei componenti, delle modalità di elezione, del numero dei rappresentanti;».

2.58

Vitali

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva tra le componenti universitarie, salvo gli eventuali membri di diritto, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università, individuati anche in relazione alle diverse aree scientifiche presenti nell'ateneo, assicurandone una equilibrata rappresentanza, e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, oltre al rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;».

2.57

Il Relatore

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da», con le seguenti: «salvi eventuali membri di diritto individuati dallo statuto assicurando una equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo; composizione, per almeno due terzi, con docenti di ruolo dell'università e, comunque, con».

2.59

Procacci

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «non più di».

2.60

Procacci

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «docenti di ruolo», inserire le seguenti: «e ricercatori strutturati».

2.61

Procacci

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di ruolo dell'università», inserire le seguenti: «individuati anche in relazione alle diverse aree scientifiche presenti nell'ateneo assicurandone una equilibrata rappresentanza».

2.62

Possa

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di ruolo dell'università», aggiungere le seguenti: «, tra i quali vi sia una rappresentanza minoritaria dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà, anch'essa determinata mediante elezione,».

2.63

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e non superiore a trentacinque unità».

2.64

Spadoni Urbani

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «trentacinque unità» con le seguenti: «trenta unità».

2.65

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «compresi il rettore», aggiungere le seguenti: «i ricercatori».

2.66

Procacci

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e una rappresentanza elettiva degli studenti» con le seguenti: «, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nonché una rappresentanza elettiva degli studenti».

2.67

Procacci

Al comma 2, della lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «non inferiore al 15 per cento arrotondato per eccesso».

2.68

Sanna

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca *post-doc*, ai sensi del Titolo III della presente legge».*

2.69

Asciutti

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine i seguenti periodi: «elezione del presidente tra i componenti dell'organo; nomina del presidente eletto con decreto del rettore».

2.70

Bevilacqua

Al comma 2 lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «elezione del presidente del senato accademico tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del rettore;».

2.71

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni;».

2.72

Asciutti

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;».

2.73

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:

«f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

g) i componenti, nel numero massimo di 11, compreso il rettore che è membro di diritto, sono nominati per il 40 per cento dal senato accademico e per il 30 per cento dalle istituzioni regionali e locali. Il restante 30 per cento è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza delle istituzioni regionali e locali e dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere».

2.74

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera i) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5-septies; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);».

2.75

Pittoni

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di indirizzo strategico.».

2.76

Procacci

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di indirizzo strategico.».

2.77

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «indirizzo strategico» con le seguenti: «attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico».

2.78

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi;» con le seguenti: «della competenza a deliberare sulla sostenibilità finanziaria dell'attivazione o la soppressione di corsi e sedi;».

2.79

Bevilacqua

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «delle attività; della competenza», inserire le seguenti la parole: «, su proposta del senato accademico,» e dopo le parole: «, su proposta del rettore e previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

2.80

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Livi Bacci, Bastico, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della competenza», inserire le seguenti: «, su proposta del senato accademico,» e dopo le parole: «, su proposta del rettore e previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

2.81

Procacci

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «a deliberare» con le seguenti: «a ratificare solo riguardo alla relativa sostenibilità finanziaria circa».

2.82

Asciutti

Al comma 2, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «soppressione di corsi e sedi», aggiungere le seguenti: «, sentito il senato accademico».

2.83

Vitali

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di corsi e sedi,» inserire le seguenti: «su proposta o acquisito il parere del senato accademico;» e sopprimere le seguenti parole: «e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza,».

2.84

Vetrella

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di corsi e sedi» inserire le seguenti: «previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;».

2.85

Possa

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.86

Procacci

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);».

2.87

Pittoni

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, nonché» inserire le seguenti: «ad approvare».

2.88

Vetrella

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);» inserire le seguenti: «di conferimento e annullamento, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministro", di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;».

2.89

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, assicurando comunque un'adeguata rappresentanza di professori universitari; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso;».

2.90

Calabrò

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza nel campo della gestione di aziende di rilevanza almeno nazionale (presenza di sedi in almeno due regioni italiane), con preferenza per quelle che contribuiscano al finanziamento dell'ateneo o di una riconosciuta ed elevata competenza professionale comprovata da almeno quindici anni di esercizio con iscrizione nei relativi albi; il rettore, eletto dall'ateneo, presiede il consiglio di amministrazione».

2.91

Giambrone, Pardi

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) composizione del consiglio di amministrazione, nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, nonché una rappresentanza elettiva degli studenti e del personale tecnico-amministrativo; scelta degli altri componenti secondo modalità di elezione, nomina o designazione previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza specifica in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; appartenenza non superiore al quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, purché rappresentino finanziatori o particolari competenze esterne; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso;».

2.92

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:

- 1) il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;
- 2) il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;
- 3) un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario ma dotate di specifiche competenze sui temi universitari;
- 4) almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti;
- 5) nessun genere può superare i due terzi dei designati».

2.93

Procacci

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «diciotto».

2.94

Procacci

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «inclusi» con la seguente: «escluso».

2.95

Procacci

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «componente di diritto» fino a: «ai ruoli dell'ateneo» con le seguenti: «elezione dei docenti e ricercatori strutturati, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti (questi ultimi con una rappresentanza non inferiore al 15 per cento arrotondato per eccesso) secondo modalità previste dallo statuto; deve essere garantita nel limite massimo del quaranta per cento la presenza di consiglieri non appartenenti».

2.96

Procacci

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «componente di diritto» aggiungere le seguenti: «che lo presiede».

2.97

Sanna

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.98

Spadoni Urbani

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «o straniera».

2.99

Aderenti

Al comma 2, lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente: «non appartenenza di almeno il cinquanta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e con l'obbligo di presenza».

2.100

Anna Maria Serafini, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Vita

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «di almeno» con le seguenti: «non più del».

2.101

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «il quaranta per cento» con le seguenti: «il venti per cento».

2.102

Asciutti

Al comma 2, lettera g), sostituire gli ultimi due periodi dalle parole: «elezione del presidente» fino a: «Presidente della Repubblica» con il seguente: «previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore».

2.103

Fasano

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso» con le seguenti: «attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione al rettore, ovvero elezione del presidente dal consiglio a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto tra i componenti esterni dello stesso;».

2.104

Procacci

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.105

Vitali

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenza di almeno il sessanta per cento dei componenti in servizio presso l'ateneo ai ruoli di professore; previsione negli statuti delle università che il presidente del consiglio di amministrazione possa essere persona diversa dal rettore, eletto tra i componenti del consiglio, con compiti di rappresentanza e di garanzia;».

2.106

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) durata in carica del consiglio di amministrazione uguale a quella del rettore con mandato rinnovabile;».

2.107

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo».

2.108

Bevilacqua

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e del senato accademico».

2.109

Pittoni

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e del senato accademico;».

2.110

Sanna

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» aggiungere le seguenti: «e dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.111

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «scioglimento in caso di dichiarazione di dissesto finanziario come previsto all'articolo 5, comma 3, lettera g);».

2.112

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, ivi compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR».

2.113

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le lettere i) e l) con la seguente:

«i) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;».

2.114

Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.115

Vetrella

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministro"», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

2.116

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «e in caso di dichiarazione di dissesto finanziario dell'ateneo come previsto all'articolo 5, comma 3, lettera g);».

2.117

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.118

Vetrella

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «attribuzione al direttore generale,» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti dal rettore,».

2.119

Procacci

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «del personale tecnico-amministrativo» con le seguenti: «di tutto il personale tecnico-amministrativo».

2.120

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo dell'ateneo», aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni espresse dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo;».

2.121

Pittoni

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire le seguenti: «secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

2.122

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire la parole: «, secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

2.123

Vitali

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «e del senato accademico».

2.124

Procacci

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «e del senato accademico;».

2.125

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) composizione del collegio dei revisori dei conti, in numero da tre a cinque componenti effettivi, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, designati dall'università tra soggetti di comprovata competenza e alta qualificazione;».

2.126

Vitali

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero da tre a cinque componenti effettivi e due supplenti, designati dall'università in maggioranza tra dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero e tra magistrati della Corte dei conti; nomina dei componenti con decreto rettorale;

rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;».

2.127

Calabrò

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo ed uno supplente con funzioni di presidente e presidente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero e/o tra personale munito di elevata e comprovata qualificazione professionale nella revisione dei conti, con esperienza almeno decennale; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta».

2.128

Musso

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili» con le seguenti: «di cui almeno tre, fra i quali il presidente, iscritti al Registro dei revisori contabili».

2.130

Pittoni

Al comma 2, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero».

2.131

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero».

2.129

Il Relatore

Al comma 2, lettera m), secondo periodo, sostituire le parole: «dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero» con le seguenti: «dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso».

2.133

Il Relatore

Al comma 2, lettera m), terzo periodo, dopo le parole: «da parte delle università» inserire le seguenti: «, con esclusione dei dirigenti ministeriali».

2.132

Asciutti

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nomina dei componenti con decreto rettorale;», inserire le seguenti: «durata in carica per un massimo di quattro anni;».

2.134

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;».

2.135

Calabrò

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «qualificazione professionale» con le seguenti: «comprovata qualificazione professionale almeno decennale nella valutazione aziendale».

2.136

Vitali

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole da: «per gli aspetti» fino alla fine, con le seguenti: «per i soli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica e dei servizi per gli studenti, da una rappresentanza degli studenti;».

2.137

Asciutti

RITIRATO

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica» con le seguenti: «per la valutazione della didattica».

2.138

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica» con le seguenti: «per la valutazione della didattica».

2.139

Procacci

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «per gli aspetti» con le seguenti: «per i soli aspetti».

2.140

Procacci

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «didattica» aggiungere le seguenti: «e dei servizi per gli studenti».

2.141

Procacci

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «rappresentanza» inserire la seguente: «elettiva».

2.142

Vitali

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica,» con le seguenti: «delle funzioni finalizzate alla verifica della qualità e dell'efficacia delle attività istituzionali e di servizio».

2.143

Procacci

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «della funzione» con le seguenti: «delle funzioni».

2.144

Asciutti

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica», aggiungere le seguenti: «dell'attività di ricerca e».

2.145

Procacci

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «didattica» inserire le seguenti: «e delle attività istituzionali,».

2.146

Il Relatore

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11».

2.147

Bastico, Rusconi, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) divieto di far parte di più di uno degli organi e degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, fatta eccezione per il rettore; gli statuti definiscono gli altri casi di incompatibilità nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge».

2.148

Adamo, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Bastico, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di far parte di entrambi gli organi, fatta eccezione per il rettore, nonché di rivestire altre cariche accademiche, salvo, per i soli componenti del senato accademico, quella di direttore di dipartimento o di presidente dell'organo deliberante delle strutture di cui al comma 3, lettera c), se istituite; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i componenti che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d'amministrazione».

2.149

Possa

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «divieto per i componenti del senato accademico di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico;».

2.150

Il Relatore

Al comma 2, lettera p), sostituire i primi due periodi dalle parole: «divieto per i componenti», fino a: «consiglio di dipartimento;» con le seguenti: «divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di far parte di entrambi gli organi fatta eccezione per il rettore; di rivestire altre cariche accademiche, salvo quella di direttore di dipartimento o di presidente dell'organo deliberante delle strutture di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, limitatamente ai componenti del senato accademico;».

2.151

Procacci

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole da: «divieto per i componenti» fino alla parole: «consiglio di dipartimento» con le seguenti: «divieto per i componenti del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore».

2.153

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera p), sopprimere le seguenti parole: «fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico», conseguentemente, dopo le parole: «di altre università statali, non statali o telematiche», aggiungere le seguenti: «italiane ad esclusione di quelle straniere».

2.154

Asciutti

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico», inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.155

Vetrella

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.156

Bevilacqua

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.157

Pittoni

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.158

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico» inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.159

Il Relatore

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «di altre università», inserire la seguente: «italiane».

2.160

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato accademico e del consiglio d'amministrazione».

2.161

Procacci

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «decadenza per» inserire le seguenti: «i senatori ed».

2.152

Procacci

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «alle sedute dell'organo di appartenenza».

2.162

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«q-bis) i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti».

2.163

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessuna carica accademica può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.»

2.164

Vetrella

Sopprimere il comma 3.

2.165

Mariapia Garavaglia, Ceruti, Rusconi, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione delle strutture interne dipartimentali, assicurando che a ciascuna di esse afferisca un congruo numero di docenti di ruolo;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;

e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altre componenti individuate negli statuti;

g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;».

2.166

Il Relatore

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.167

Possa

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.168

Possa

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «a tutti i livelli» con le seguenti: «di sua competenza».

2.169

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.170

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti;».

2.171

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti comunque non inferiore al 2 per cento dei docenti in servizio presso l'università;».

2.172

Livi Bacci, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti, inquadrando negli stessi i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'ateneo, assicurando che a ciascun dipartimento afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato di norma non inferiore a trentacinque, ovvero cinquanta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei; determinazione delle modalità di gestione dei corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati;»

2.173

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ricercatori a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «di norma».

2.174

Procacci

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ricercatori a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «di norma».

2.175

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola «quaranta» e aggiungere alla fine le seguenti: «o idonei ad integrarsi proficuamente;».

2.176

Procacci

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «cinquanta».

2.177

Procacci

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;» con le seguenti: «nel rispetto di una omogeneità scientifico-disciplinare;».

2.178

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «omogenei» con le seguenti: «appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 7, comma 1;».

2.179

Procacci

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinazione delle modalità di gestione dei corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati».

2.180

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Sono di competenza in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.181

Giambrone, Pardi

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) previsione della facoltà di istituire strutture autonome, responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni. Dette strutture possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Alle strutture autonome, in coerenza con quanto disposto al comma 2, lettera a), in materia di programmazione strategica, competono le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.182

Procacci

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «previsione della facoltà di istituire» con la seguente: «istituzione» e dopo la parola: «disciplinare,» inserire la seguente: «di».

2.183

Vitali

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «affinità disciplinare» aggiungere le seguenti: «e funzionale».

2.184

Procacci

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «affinità disciplinare» aggiungere le seguenti: «e funzionale».

2.185

Procacci

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «o scuole».

2.186

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «scuole,» aggiungere le seguenti: «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo,».

2.187

Procacci

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;»

2.188

Anna Maria Serafini, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Vita

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;».

2.189

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

2.190

Il Relatore

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione di un numero non superiore a dodici delle strutture di cui alla lettera c);».

2.191

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) sia proporzionato alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;».

2.192

Possa

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «della proporzionalità» con le seguenti: «di una ragionevole proporzionalità»; inoltre, sostituire le parole da: «fermo restando» fino alla fine della lettera con le seguenti: «tenendo presente che l'effettivo conseguimento di tale ragionevole proporzionalità sarà rilevante nella valutazione della governance dell'università;».

2.193

Procacci

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «fermo restando che il numero» fino alla fine della lettera.

2.194

Vitali

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve eventuali specificità regolate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

2.195

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.196

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.197

Procacci

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «ove esistenti».

2.198

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 3, lettera f), dopo le parole «di cui alla lettera c), ove esistenti», aggiungere le seguenti: «e ad eccezione di quelle in cui insistono corsi di laurea a ciclo unico, regolamentati da norme comunitarie e collegati a formazione specialistica post-laurea, la cui costituzione viene demandata all'autonomia dei singoli atenei.».

2.199

Il Relatore

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «da almeno un coordinatore» con le seguenti: «dai coordinatori».

2.200

Allegrini

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente.».

2.201

Procacci

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «dal presidente» con le seguenti: «dai presidenti».

2.202

Bevilacqua

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «ove esistente e da una rappresentanza degli studenti;» con le seguenti: «ove esistente, da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti».

2.203

Pittoni

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «ove esistente e da una rappresentanza degli studenti;» con le seguenti: «ove esistente, da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti;».

2.204

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «ove esistente e da una rappresentanza degli studenti;» con le seguenti: «ove esistente, da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti».

2.205

Asciutti

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «e da una rappresentanza degli studenti» con le seguenti: «da una rappresentanza elettiva dei professori e dei ricercatori e da una pari rappresentanza degli studenti».

2.206

Procacci

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «rappresentanza» aggiungere la seguente: «elettiva».

2.207

Procacci

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «non inferiore al 15 per cento dei componenti arrotondato per eccesso».

2.208

Sanna

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «rappresentanza degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di formazione post-doc che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura».

2.209

Procacci

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «dall'organo stesso ovvero nominato».

2.210

Asciutti

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «durata triennale della carica» con le seguenti: «durata quadriennale del mandato, fatta eccezione per quello degli studenti, di durata biennale;».

2.211

Il Relatore

Al comma 3, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.216

Il Relatore

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;».

2.217

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

2.218

Procacci

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

2.219

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.220

Sanna

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «commissione paritetica docenti-studenti» aggiungere le seguenti: «, comprensiva altresì della componente dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc,».

2.221

Procacci

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «l'assicurazione della qualità» con le seguenti: «la verifica qualitativa».

2.222

Possa

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e a formulare pareri sulla attivazione e la soppressione di corsi di studio».

2.223

Pardi, Giambrone

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «formulare pareri» aggiungere la seguente: «obbligatori».

2.224

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «pareri» inserire la seguente: «obbligatori».

2.225

Procacci

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «pareri» inserire la seguente: «obbligatori».

2.226

Il Relatore

Al comma 3, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.227

Asciutti

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l), e comma 3, lettere c) ed f), del presente articolo» con le seguenti: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed n), al comma 3, lettere f) e g), nonché al comma 6, del presente articolo».

2.228

Bevilacqua

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «lettere e), g) ed l)» con le parole: «lettere e), g) ed n)».

2.229

Pittoni

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole : «lettere e), g) e l);» con le seguenti: «lettere e), g) ed n);».

2.230

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «lettere e), g) ed l)» con le seguenti: «lettere e), g) ed n)».

2.231

Procacci

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «ed l)».

2.232

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: «attribuzione» fino alla fine della lettera.

2.233

Sanna

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «corsi di laurea, laurea magistrale» sopprimere le seguenti: «e dottorato di ricerca dell'università».

2.234

Sanna

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h), e comma 3, lettere f) e g); attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

2.235

Sanna

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca *post-doc* in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere *e*), *g*) ed *h*), e comma 3, lettere *f*) e *g*); attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca *post-doc* presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

2.236

Sanna

*Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «rappresentanza studentesca» aggiungere le seguenti: «, dei dottorandi di ricerca, nonché dei titolari di contratti di ricerca *post-doc*».*

2.237

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) introduzione di misure, per tutte le università, atte ad assicurare alle strutture didattiche dei macroambiti delle Scienze tecnologiche e della vita e delle Scienze umane, politiche e sociali un campo di variazione coerentemente definito per ciascun macroambito, entro il quale può oscillare il rapporto studenti/docenti. Le misure dovranno anche prevedere l'aggiornamento periodico di detto rapporto in relazione alle esigenze del mondo del lavoro, valutate sulla base dei dati registrati da enti di pubblica rilevanza come l'Istat e il Consorzio interuniversitario Almalaurea».

2.238

Vetrella

Sopprimere il comma 4.

2.239

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

2.240

Giambrone, Pardi

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

2.241

Procacci

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

2.242

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e 3, lettere g), h) ed i).»

2.243

Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato, eletto a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento».

2.244

Calabrò

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per le finalità già previste dalla legge, in particolare per esigenze di trasparenza e di correttezza, nonché al fine di individuare e risolvere possibili situazioni di conflitto di interesse le università adottano entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un codice deontologico».

2.245

Asciutti

Al comma 5, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.246

Pittoni

Al comma 5, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.247

Procacci

Al comma 5, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «duecentosettanta».

2.248

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico che stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme dello stesso».

2.249

Procacci

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico ed uno Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti».

2.253

Asciutti

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico per i docenti».

2.254

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico per i docenti».

2.250

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.251

Possa

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.252

Giambrone, Pardi

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.255

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

2.256

Giambrone, Pardi

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.257

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.258

Giambrone, Pardi

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università». Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione».

2.259

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università».

2.260

Procacci

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dal consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «garantendo adeguata rappresentatività di tutte le componenti».

2.261

Il Relatore

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La partecipazione all'organo di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

2.262

Asciutti

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei rappresentanti degli studenti».

2.263

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei rappresentanti degli studenti».

2.264

Vetrella

Al comma 6. secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei rappresentanti degli studenti».

2.265

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» aggiungere le seguenti: «previo parere».

2.266

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito».

2.267

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

2.268

Giambrone, Pardi

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

2.269

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 9, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.270

Vitali

Al comma 10, sopprimere la parola: «automaticamente».

2.271

Il Relatore

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato».

2.272

Vitali

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rettori in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato».

2.273

Procacci

Alla fine del comma 10, aggiungere il seguente periodo: «I rettori in carica, il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto, completano il loro mandato».

2.274

Vetrella

Sopprimere il comma 11.

2.275

Asciutti

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai fini del computo della durata massima del mandato di cui al comma 2, lettere *a)*, *e)* ed *h)*, il periodo, comunque maturato al momento della data di entrata in vigore dei nuovi statuti, è computato per una volta».

2.276

Vetrella

Sopprimere il comma 12.

2.277

Procacci

Al comma 12, dopo le parole: «principi di semplificazione,» inserire le seguenti: «razionale dimensionamento delle strutture,».

2.278

Vitali

Al comma 12, dopo le parole: «principi di semplificazione» aggiungere le seguenti: «razionale dimensionamento e configurazione delle strutture,».

2.279

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 12, aggiungere, infine, le seguenti parole: «sentito il CUN.».

2.0.1

Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceccanti, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organi delle università non statali e telematiche)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università non statali e telematiche provvedono a modificare gli statuti al fine di garantire che i propri organi svolgano le funzioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 2».

Art. 3.

3.1

Vetrella

Al comma 1, dopo le parole: «possono federarsi,» inserire le seguenti: «ovvero fondersi.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «di attività o strutture» sopprimere le seguenti: «, ovvero fondersi.».

3.2

Giambrone, Pardi

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.».

3.3

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.».

3.5

Possa

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della federazione, l'*iter* di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano.».*

3.6

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano.».

3.4

Giambrone, Pardi

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

3.7

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «fermo restando che i risparmi eventualmente realizzati siano destinati alle rispettive università».

3.8

Procacci

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione di progetti di coordinamento e fusione restano nella disponibilità degli atenei coinvolti».

3.9

Giambrone, Pardi

Al comma 4, dopo le parole: «Il progetto di cui al comma 3, deliberato» aggiungere le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e». Inoltre, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

3.10

Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

RITIRATO (VEDI TESTO 2)

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.10 (testo 2)

Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata degli aventi diritto dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.11

Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

3.12

Possa

RITIRATO (VEDI TESTO 2)

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi».

3.12 (testo 2)

Possa

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi». Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato».

3.13

Procacci

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministero può incentivare i progetti di cui ai commi 1 e 2 mediante prestiti attinti da uno specifico fondo che raccolga i fondi della "Programmazione"».

3.14

Bevilacqua

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.15

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.16

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

RITIRATO (VEDI TESTO 2)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.16 (testo 2)

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.17

Vittoria Franco, Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo adeguati incentivi finanziari».

3.19

Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.20

Bevilacqua

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «del personale interessato» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.21

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.18

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate».

3.22

Giambrone, Pardi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle università interessate».

3.23

Ceccanti, Rusconi, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 6.

3.24

Esposito, Barelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

3.25

Esposito, Barelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

Art. 4.

4.1

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4 - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*) – 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".

4.2

Calabrò

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti mediante idonei criteri di merito, tra cui prove nazionali *standard*, privilegiando, in caso di parità, coloro che versano in più disagiate condizioni economiche».

4.3

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.4

Procacci

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.5

Vetrella

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'economia e delle finanze».

4.6

Possa

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «prove nazionali *standard*» con le seguenti: «prove nazionali *standard* per gli studenti del primo anno e criteri di valutazione nazionali *standard* per gli studenti degli anni successivi».*

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove di cui al comma 1, alinea».

4.7

Giambrone, Pardi

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

4.10

Procacci

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «una quota dei quali» fino alla fine della lettera.

4.11

Possa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito» con le seguenti: «, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, deve essere rimborsata a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito»

4.12

Procacci

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.13

Asciutti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) erogare benefici fiscali ai cittadini comunitari che, in possesso del diploma di laurea, specialistica o equivalente, frequentino, al di fuori del proprio paese d'origine e fuori dall'Italia, corsi di specializzazione post universitaria in materie tecniche, scientifiche, economiche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) le caratteristiche dei beneficiari, le caratteristiche dei corsi di specializzazione *post* universitaria, le modalità di richiesta ed erogazione dei benefici fiscali di cui al comma 1, lettera c-bis).

4.14

Procacci

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.8

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)».

4.9

Calabrò

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) la definizione dei criteri di merito per l'accesso alle borse di studio ai buoni studio e ai prestiti d'onore;

4.15

Calabrò

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) il peso percentuale da dare, nei criteri e nelle modalità di attribuzione di cui alla lettera b) del presente comma, all'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari accreditati e legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5".

4.16

Asciutti

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.17

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Sopprimere il comma 3.

4.18

Giambrone, Pardi

Al comma 3, dopo le parole: «i migliori standard tecnologici e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «individuati con apposito decreto ministeriale». Inoltre, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove».

4.19

Asciutti

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 3, sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «La gestione dell'operatività» fino a: «Consap spa la quale» con le seguenti: «La società di cui al comma 3».

4.20

Bevilacqua

Al comma 3 sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

4.21

Procacci

Al comma 3, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché».

4.22

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata al Ministro».

4.23

Asciutti

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 4, sopprimere la lettera c).

4.24

Asciutti

RITIRATO

Sopprimere il comma 6.

4.25

Il Relatore

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

4.26

Asciutti

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

4.27

Giambrone, PARDI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «eventuali».

4.28

Procacci

Al comma 8, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

4.29

Giambrone, PARDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

4.30

Asciutti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I trasferimenti pubblici di cui al comma 7, lettera b), non possono derivare da revisioni o riduzioni di fondi comunque già destinati al diritto allo studio».

Art. 5.

5.1

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Delega in materia di».

5.2

Il Relatore

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.3

Giambrone, Pardi

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.4

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera *b)*, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.115

Asciutti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse pubbliche», aggiungere le seguenti: «della attivazione delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca».

5.5

Procacci

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino alla fine della lettera.

5.6

Giambrone, Pardi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.7

Zanetta

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «periodico delle università;» aggiungere le seguenti: «la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l’accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*«d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell’offerta formativa degli atenei – dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati».*

Conseguentemente ancora, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

5.8

Livi Bacci, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ancora, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l’efficienza dell’università)

1. Al fine della revisione della disciplina concernente la contabilità, di garantirne la coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, oltre che una maggiore trasparenza ed

omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione, l'ateneo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) introdurre la contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero;

b) adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo».

5.9

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere c) e d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, almeno 350 ore i professori e ricercatori a tempo pieno e almeno 250 ore i professori e ricercatori a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori universitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di

tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da

quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-*quater*.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-*quinquies*.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-*sexies*.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-*bis*, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-septies.
(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.10

Giambrone, Pardi

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del personale accademico» aggiungere le seguenti: «e delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e c), del presente articolo». Inoltre,, inoltre dopo le parole: «a tempo definito» aggiungere le seguenti: «del personale accademico delle università, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.61

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici."

5.37 (testo 2)

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

5.11

Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e, conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera c) e sopprimere le lettere d), e) ed f).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, la valutazione dell'attività di ricerca e didattica è affidata alle singole università sulla base di criteri scelti dall'ANVUR, sentito il CUN. In caso di valutazione negativa si prevede l'esclusione dei professori e dei ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca.

2. Si applica l'articolo 3-ter del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009».

5.12

Asciutti

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, da parte dell'ANVUR,».

5.13

Giambrone, Pardi

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.14

Calabrò

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizzazione dei collegi universitari anche mediante la definizione e la disciplina dell'accREDITamento e del riconoscimento degli stessi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi universitari sono strutture a carattere residenziale, di rilevanza almeno nazionale, promosse e gestite da istituzioni senza scopo di lucro, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei;

b) previsione dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per l'accreditamento dei collegi universitari, da parte del Ministero, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di accreditamento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

c) previsione del riconoscimento legale di collegi universitari accreditati da almeno cinque anni, da parte del Ministero, gestiti da istituzioni senza scopo di lucro, la cui attività prevalente sia costituita dalla gestione dei collegi universitari, connotata da elevato prestigio culturale ed alta qualificazione formativa, a rilevanza internazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di riconoscimento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

d) garantire ai collegi universitari legalmente riconosciuti la possibilità di accedere ai contributi statali previsti, in considerazione della funzione di pubblico interesse delle attività e dei servizi realizzati, sulla base dei criteri e delle procedure fissati da apposito decreto ministeriale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge sono considerati legalmente riconosciuti ai sensi della lettera c) i collegi universitari già legalmente riconosciuti, in base alle norme previgenti».

5.15

Asciutti

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) conferma e applicazione integrale delle norme di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che definiscono le linee guida per la stipula delle convenzioni tra università e Regione in ordine alle attività delle Facoltà di medicina e chirurgia al fine di porre su piani paritetici le attività di didattica, ricerca e assistenza medica a cui sono obbligati i professori di materie cliniche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-bis)».

5.16

Asciutti

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) revisione, in attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, dei rapporti tra le Facoltà di medicina e chirurgia e il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-ter)».

5.17

Giambrone, Pardi

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)».

5.18

Vetrella

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, nell'ambito del programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 1, dalle singole università e dalle loro articolazioni interne, coadiuvato da un Ufficio del Ministero di supporto a tale valutazione».

5.19

Menardi

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.20

Vetrella

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.21

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.22

Asciutti

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) ripartizione di una quota del fondo di finanziamento ordinario, pari al 10 per cento negli anni 2010, 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013, 2014 e 2015, e al 20 per cento negli

anni successivi, tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri pluriennali stabiliti preventivamente dall'ANVUR; previsione che tali assegnazioni siano annuali e non consolidabili;».

5.23

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» aggiungere le seguenti: «e il Consiglio universitario nazionale». Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.24

Asciutti

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli di percentuali definiti».

5.25

Asciutti

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.26

Bevilacqua

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.27

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;» inserire le seguenti: «previsione che, al fine di favorire la mobilità del personale docente e delle figure elevate del personale tecnico-amministrativo nell'ambito del suddetto piano, sia consentito alle università di trasferire insieme con il personale il budget in una quota percentuale predefinita del bilancio universitario;».

5.28

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università».

5.29

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)».

5.30

Vittoria Franco, Livi Bacci, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dissesto finanziario)

1. Nei casi di dissesto finanziario, il Governo provvede al commissariamento dell'ateneo e, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina uno o più commissari, ad eccezione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario».

5.32

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di funzionamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei»

5.31

Asciutti

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione distinto dal fondo di finanziamento ordinario per le università a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei».

5.33

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.34

Il Relatore

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.35

Pittoni

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «attività professionali» inserire le seguenti: «svolte in regime di convenzione tramite la struttura di appartenenza».

5.36

Musso

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «mantenendo in ogni caso la piena reversibilità del passaggio».

5.37

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

RITIRATO (VEDI TESTO 2)

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

5.38

Giambrone, Pardi

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito, nonché dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con valutazione dell'attività svolta ed eventuale quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue figurative e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.39

Calabrò

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con verifica dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, dell'attività didattica e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito e dell'attività di ricerca valutata sulla base dei risultati prodotti, secondo le modalità previste, differenziate secondo i diversi ambiti disciplinari di riferimento;».

5.40

Asciutti

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo autocertificato, per i fini che lo richiedano, compresa l'attività di ricerca e di studio, indicativamente, per i professori e ricercatori a tempo pieno, di 1.512 ore annue e, per i professori e ricercatori a tempo definito, di 756 ore annue, di cui per le attività di didattica e di servizio agli studenti, per il rapporto a tempo pieno non meno di 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue, di cui 80 di didattica frontale;».

5.41

Vitali

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno

complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno, in settecentocinquanta ore annue per il regime a tempo definito, e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per il regime di tempo definito;».

5.42

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento e dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.43

Procacci

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «dell'impegno» fino a: «di mille cinquecento ore annue» con le seguenti: «a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno e in settecentocinquanta ore per il regime a tempo definito.».

5.44

Bevilacqua

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impegno complessivo» aggiungere la seguente: «autocertificato» e dopo le parole: «attività di ricerca e di studio,» aggiungere la seguente: «indicativamente».

5.46

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio,».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.45

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue».

5.47

Fasano

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «compresa l'attività di ricerca e di studio» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «compresa l'attività di ricerca e di studio, per un totale figurativo di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue certificate per il regime di tempo pieno e, rispettivamente, di settecentocinquanta ore annue e di duecentocinquanta ore per quello a tempo definito;».

5.48

Vittoria Franco

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «di mille cinquecento ore annue».

5.49

Musso

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di mille cinquecento ore annue» aggiungere le seguenti: «, per il regime di tempo pieno».

5.50

Procacci

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «controllo rigoroso delle presenze degli studenti anche con utilizzo di strumenti informatici;».

5.51

Calabrò

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) valutazione e riconoscimento dell'attività assistenziale prestata dal personale operante presso i policlinici con previsione di apposito *budget* pari a 20 ore aggiuntive settimanali da retribuire appositamente».

5.52

Procacci

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» inserire le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.53

Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» aggiungere le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.54

Calabrò

Al comma 4 lettera d), sostituire le parole da: «dell'effettivo» fino a «didattici» con le seguenti: «da parte dei singoli atenei dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici».

5.55

Livi Bacci, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «nonché delle modalità di verifica» con le seguenti: «fatta salva l'attestazione» e sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.56

Possa

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.57

Asciutti

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.58

Pittoni

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.59

Vita, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.60

Giambrone, Pardi

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) determinazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dei parametri e degli indicatori di produttività scientifica, relativi alle modalità di verifica di cui alla lettera d);».

5.62

Giambrone, Pardi

Al comma 4, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi;».

5.63

Asciutti

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.64

Pittoni

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.116 (già 5.0.1)

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Relazione triennale)

1. I professori universitari hanno l'obbligo di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica. Le università, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, fissano i criteri di valutazione della attività svolta secondo le proprie esigenze e ne determinano la valutazione».

5.65

Calabrò

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione triennale può essere presentata, ai soli fini della valutazione della ricerca, anche dai professori in aspettativa per motivi istituzionali ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale all'atto del rientro dall'aspettativa».

5.66

Vitali

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento, nei primi otto anni di applicazione, all'incremento dei posti di professore associato, e a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;».

5.67

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «a carico del» con le seguenti: «da aggiungere al».

5.68

Procacci

Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento nei primi cinque anni di applicazione, all'incremento dei posti di ricercatore associato;».

5.69

Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

RITIRATO

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «previsione che, in caso di cambiamento di sede,» fino alla fine della lettera.

5.70

Asciutti

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «che vengono trasferiti nella nuova sede».

5.71

Asciutti

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «affermazione del principio secondo cui l'intera carriera accademica di un professore non può essere svolta in un'unica sede;».

5.74

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 4, lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale».

5.72

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.73

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.75

Calabrò

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.76

Musso

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «subordinazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio a verifica della produttività e, in caso di esito negativo di tale verifica, sua trasformazione in progressione triennale».

5.77

Asciutti

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.78

Bevilacqua

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.79

Pittoni

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.80

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione della costituzione di un fondo universitario per l'incentivazione con i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti di stipendio da destinarsi alla retribuzione aggiuntiva prevista al comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005».

5.81

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.82

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.83

Musso

Al comma 4, lettera l), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rivalutazione».

5.84

Calabrò

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) disciplina dell'attività cosiddetta "conto terzi", con ridefinizione delle sue potenzialità e ambiti applicativi, con esclusione della esigenza di sottoposizione della stessa a modalità di affidamento ad evidenza pubblica trattandosi in ogni caso di attività ad elevato contenuto scientifico;

l-ter) destinazione di una quota delle entrate del conto terzi ad un apposito fondo perequativo di ateneo destinato a finanziare la ricerca di base; destinazione di una quota dei proventi del conto terzi a favore dei dipartimenti cui afferiscono discipline a carattere umanistico;».

5.85

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.86

Rusconi, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.87

Giambrone, Pardi

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Conseguentemente, sopprimere in fine le seguenti parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale».

5.88

Pittoni

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «base premiale» inserire la seguente: «aggiuntiva».

5.89

Asciutti

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.90

Calabrò

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.91

Bevilacqua

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.92

Asciutti

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia», inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.93

Pittoni

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia» inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.94

Bevilacqua

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.95

Pittoni

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.96

Vetrella

Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) introduzione di un contratto di lavoro subordinato, di durata almeno triennale, rinnovabile, per il personale universitario docente e non docente, basato su contrattazione individuale;».

5.97

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

RITIRATO

Al comma 4, sopprimere la lettera n).

5.98

Bevilacqua

Al comma 4, lettera n), sostituire la parola: «possibilità» con la seguente: «diritto».

5.99

Bevilacqua

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «di optare» inserire le parole: «a domanda».

5.100

Vetrella

Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) possibilità per il personale universitario docente e non docente di optare, in via definitiva, per il regime di cui alla lettera m-bis);».

5.101

Possa

RITIRATO (VEDI TESTO 2)

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 5 per cento».

5.101 (testo 2)

Possa

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 3 per cento».

5.102

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN)» e dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

5.103

Giambrone, Pardi

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «correlata a meccanismi di valutazione», aggiungere le seguenti: «elaborati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR),».

5.104

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la percentuale di docenti che in base a procedure stabilite dai diversi atenei svolgono un anno di presenza in altra università nell'esercizio di attività didattiche concordate o di progetti di ricerca».

5.105

Asciutti

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) eliminazione della competenza disciplinare del Consiglio universitario nazionale con la esclusiva attribuzione di essa sia per il personale docente che non docente al consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al giudice del lavoro».

5.106

Giambrone, Pardi

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.107

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.».

5.108

Asciutti

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.109

Bevilacqua

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.110

Possa

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «e personale».

5.111

Possa

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

5.112

Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.113

Livi Bacci, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 7.

5.114

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 7.

5.0.2

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari)

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».

5.0.3

Pittoni

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata ad essere ripartita tra le università

che, sulla base delle differenze percentuali del valore del Fondo per il finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma".

Conseguentemente le risorse stanziare all'Elenco 1 dell'articolo. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, voce: «Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università: legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1, sono ridotte della percentuale dell'1,5 per cento per il 2011.

5.0.4

Pittoni

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi a favore delle università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute, è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 2010, una somma pari a 50 milioni di euro, da ripartire tra le predette università che dimostrino di aver raggiunto i seguenti livelli di eccellenza:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede a ripartire le risorse di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Art. 6.

6.2

Vita

Al comma 1, sopprimere le parole: «la parola: ''sessanta''» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti» con le seguenti: «di cui al comma 1».

6.1

Asciutti

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la parola: ''sessanta''» è sostituita dalle seguenti: «dodici ed».

6.3

Asciutti

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trenta».

6.4

Asciutti

Sopprimere il comma 2.

6.5

Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 2.

6.12

Menardi

Al comma 2, sostituire le parole: «le modalità attuative e le eventuali deroghe alle» con le seguenti: «le modalità attuative delle».

6.6

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Adamo, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.8

Rusconi, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.7

Giambrone, Pardi

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» aggiungere le seguenti: «debitamente motivate».

6.9

Asciutti

In subordine all'emendamento 6.4, al comma 2, sostituire le parole: «in relazione a particolari esigenze» con le seguenti: «limitatamente a particolari esigenze».

6.10

Bevilacqua

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione» con la seguente: «limitatamente».

6.11

Pittoni

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione» con la seguente: «limitatamente».

Art. 7.

7.1

Possa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, portando il loro numero a non meno di cinquecento, onde tener conto del recente sviluppo di nuove conoscenze e discipline, e alla definizione di un numero adeguato di opportuni raggruppamenti per affinità di tali settori scientifico-disciplinari, detti "gruppi di settori scientifico-disciplinari affini", in modo da assicurare a ciascuno di tali gruppi di settori affini l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia, fatta salva la possibilità di gruppi di settori affini con un minor numero di professori di prima fascia in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I gruppi di settori scientifico-disciplinari affini sono ulteriormente raggruppati per affinità in macrosettori».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g), sostituire le parole: «sette scientifico-disciplinare» con le seguenti: «gruppo di settori scientifico-disciplinari affini».

7.2

Vitali

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di cinquanta tra professori ordinari e associati, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.4

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il CUN» con le seguenti: «previo parere favorevole del CUN».

7.3

Procacci

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore» con le seguenti: «accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di sessanta tra professori ordinari e associati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.5

Asciutti

RITIRATO

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno cinquanta» con le seguenti: «un congruo numero, fissato dallo stesso decreto, di».

7.6

Asciutti

RITIRATO

Al comma 1, sostituire le parole: «professori di prima fascia» con la seguente: «professori».

7.7

Livi Bacci, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.8

Procacci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore e l'abilitazione scientifica è conferita con riferimento al macrosettore. I bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

7.9

Anna Maria Serafini, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Vita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore. Le procedure di abilitazione scientifica e i bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

Art. 8.

8.1

Peterlini

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'abilitazione è conferita a studiosi ed esperti delle discipline scientifiche, che abbiano svolto una eccellente attività scientifica e professionale, comprovata da un curriculum, da titoli e pubblicazioni ed abbiano le necessarie capacità didattiche e comunicative».

8.3

Peterlini

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ha durata quadriennale ed».

8.2

Peterlini

In subordine all'emendamento 8.3, al comma 1, sostituire la parola: «durata» con la seguente: «validità».

8.4

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è distinta» con le seguenti: «e richiede requisiti distinti».

8.5

Asciutti

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con la seguente: «professore».

8.6

Possa

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «, nonché per settore scientifico-disciplinare».

8.7

Giambrone, Pardi

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda, fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.8

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda fascia, l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.9

Asciutti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2016, il possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, è condizione necessaria per l'ottenimento della abilitazione di cui al presente comma».

8.10

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge».

8.11

Calabrò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. Le abilitazioni conferibili in ciascuna selezione annuale sono pari al numero dei posti disponibili presso gli atenei, maggiorato del venti per cento».

8.12

Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i *curricula* e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

8.13

Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, anch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

8.14

Giambrone

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell'assegno di ricerca, dell'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato e delle pubblicazioni scientifiche, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro sentito il parere del Consiglio universitario nazionale».

8.15

Giambrone, Pardi

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle capacità didattiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.16

Vetrella

Al comma 3, lettera a), dopo le seguenti: «sulla valutazione analitica dei titoli» inserire le seguenti: «, tra cui le attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

8.17

Possa

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e delle pubblicazioni scientifiche» con le seguenti: «, delle pubblicazioni scientifiche e tecniche, nonché di una sintetica presentazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte, con indicazione degli eventuali importanti progetti realizzati e degli eventuali brevetti per invenzione depositati a proprio nome».

8.18

Calabrò

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «nonché sulle capacità didattiche mediante apposita lezione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera d).

8.19

Calabrò

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «area disciplinare» con le seguenti: «settore disciplinare».

8.20

Il Relatore

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché, ai fini della abilitazione a professore di seconda fascia, sulla valutazione di una lezione tenuta pubblicamente. La valutazione positiva dei titoli è premessa necessaria per la valutazione delle capacità didattiche».

8.21

Asciutti

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «previsione dello svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente;».

8.22

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.23

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

8.24

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

8.25

Giambrone

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «di un'unica commissione» a: «seconda fascia» con le seguenti: «di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia,».

8.26

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «un'unica commissione nazionale» con le seguenti: «due commissioni nazionali».

8.27

Il Relatore

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «durata biennale» con le seguenti: «durata annuale».

8.28

Calabrò

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».

8.29

Asciutti

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

8.30

Aderenti

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g)» con le seguenti: «mediante sorteggio di quattro commissari fra tutti i professori ordinari in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri di cui alla lettera a), riferiti al settore di appartenenza».

8.31

Asciutti

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.33

Spadoni Urbani

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «(OCSE);».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole da: «che ai commissari» fino a: «Ministro dell'economia e delle finanze;».

8.34

Calabrò

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE».

8.32

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di esperti di pari livello», aggiungere la seguente: «anche».

8.35

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

8.36

Asciutti

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

8.37

Asciutti

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'ultimo quinquennio», inserire le seguenti: «che abbiano avuto l'accettazione del senato accademico di appartenenza».

8.38

Il Relatore

Al comma 3, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

8.39

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g) sia inferiore a cinquanta, le liste di cui alla lettera g) vanno integrate con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore inclusi secondo i criteri previsti dalla medesima lettera g);».

8.40

Asciutti

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «professori di prima fascia» con la seguente: «professori».

8.41

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «stesso macrosettore», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7,» Inoltre, sostituire le parole: «un'adeguata presenza dei» con le seguenti: «, all'interno della commissione, la maggioranza di».

8.42

Musso

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «trenta».

8.43

Procacci

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «assicurando» inserire le seguenti: «, ove possibile, che almeno tre commissari afferiscano al settore e».

8.44

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «un'adeguata presenza» con le seguenti: «nella commissione la maggioranza».

8.45

Musso

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

8.46

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.47

Giambrone

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.48

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione» con la seguente: «o».

8.49

Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

8.50

Pittoni

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere vincolante del CUN,».

8.51

Asciutti

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento», inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.52

Bevilacqua

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «modalità per il riconoscimento» inserire le seguenti: «, su parere del CUN,».

8.53

Vetrella

Al comma 3, lettera m), sopprimere le parole: «appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri,».

8.54

Aderenti

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «, nonché a studiosi in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale che abbiano prestato attività continuativa di docenza e ricerca a contratto in università italiane per almeno sei anni».

8.55

Giambrone

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri», aggiungere le seguenti: «o che abbiano conseguito con valutazione eccellente il titolo di dottore di ricerca all'estero,».

8.56

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri» aggiungere le seguenti: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.57

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri, » aggiungere le parole: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.58

Vetrella

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti per il personale universitario docente di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis);».

8.59

Musso

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: «, comma 2».

8.60

Ceccanti, Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

8.61

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

8.62

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al *curriculum* e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

8.63

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
- c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
- d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
- e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».

8.64

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, nè dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9».

Art. 9.

9.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera *m*), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) ed e) del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.2

Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori nel rispetto delle seguenti procedure:

a) procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati;

b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

c) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

d) istituzione, secondo procedure determinate dall'apposito regolamento di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari

appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente;

e) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

f) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera *g)*;

g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, là ove istituita, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato;

h) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)*».

9.3

Asciutti

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «professore di prima e seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

9.4

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «mediante procedure di selezione pubblica» fino a: «ai seguenti criteri:» con le seguenti: «mediante procedure di cooptazione o di valutazione comparativa disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 prevedendo eventualmente un periodo per la conferma e in base ai seguenti criteri:».

9.5

Vetrella

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «complessivo dei candidati» inserire le seguenti: «, tenuto conto anche delle attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata.».

9.6

Giambrone

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «apposito regolamento» aggiungere le seguenti: «in osservanza dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), e».

9.7

Asciutti

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore».

9.8

Asciutti

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.10

Procacci

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per funzioni» con le seguenti: «per fasce».

9.11

Procacci

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «titolari di tali funzioni» con le seguenti: «inquadri in tali fasce».

9.12

Giambrone, Pardi

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

9.13

Vetrella

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).

9.14

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) istituzione di una commissione di almeno cinque professori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, con il compito di procedere alle selezioni. Le procedure per la formazione delle commissioni saranno definite in appositi regolamenti di ateneo, garantendo comunque in ciascuna la maggioranza di professori ordinari. I membri delle commissioni dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e) e alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e),».

9.16

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

9.17

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera c), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

9.18

Possa

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e composta da tutti i professori» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei candidati per ciascuno dei posti da coprire; definizione nel regolamento delle modalità di composizione delle commissioni;».

9.19

Asciutti

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.20

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)» con le seguenti: «delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».

9.21

Musso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e)» con le seguenti: «dell'ateneo».

9.22

Asciutti

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori associati» con le seguenti: «professori aggregati».

9.23

Asciutti

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.24

Calabrò

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di settori affini» fino a: «lettera e)» con le seguenti: «appartenenti allo stesso settore e, solo in mancanza, afferenti a settori affini».

9.25

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di settori affini secondo la normativa vigente» con le seguenti: «appartenenti ai macrosettori di cui all'articolo 7».

9.26

Spadoni Urbani

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «o stranieri».

9.27

Asciutti

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.28

Pittoni

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di prima e seconda fascia dei professori, e dei professori di prima e seconda fascia» con le seguenti: «e di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato già in servizio».

9.29

Asciutti

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato» con le seguenti: «e dei professori e professori aggregati relativamente alle chiamate dei professori aggregati».

9.30

Giambrone, Pardi

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.31

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.32

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

9.33

Vetrella

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di personale universitario a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata congrua relativamente alla durata del contratto di lavoro e ad un piano economico-finanziario pluriennale dell'ateneo;».

9.34

Vetrella

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.35

Musso

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i) ».

9.36

Giambrone, Pardi

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.37

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9.38

Asciutti

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) valutazione delle capacità cliniche per i medici che concorrono ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento di materie cliniche».

9.39

Asciutti

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) dall'anno 2016, l'obbligatorietà del possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, per la presentazione della candidatura alla procedura di selezione pubblica».

9.41

Peterlini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche. La composizione della commissione comprende: tre membri provenienti da università straniere scelti in base a criteri di qualificazione

scientifico nonché in possesso di relative competenze linguistiche e nominati con decreto del rettore; un membro interno; un membro esterno nominato dal Ministro tra i sorteggiati del relativo settore scientifico-disciplinare».

9.40

Peterlini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.42

Asciutti

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.43

Pittoni

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.44

Vetrella

Sopprimere il comma 3.

9.45

Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.46

Asciutti

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «professori di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professori e professori aggregati».

9.47

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei seguenti criteri:» con le seguenti: «secondo criteri stabiliti autonomamente» e sopprimere le lettera a) e b).

9.48

Musso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «almeno un quinto» con le seguenti: «almeno tre quinti».

9.49

Asciutti

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «di seconda fascia».

9.50

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.51

Calabrò

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio budget».

9.52

Asciutti

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «di prima fascia».

9.53

Giambrone, Pardi

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dei posti di professore di prima fascia» aggiungere le seguenti: «arrotondato per difetto». Inoltre, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.54

Calabrò

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno cinque anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati che acquisiscono l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le stesse modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo determinato».

9.55

Vetrella

Sopprimere il comma 4.

9.56

Musso

Sopprimere il comma 4.

9.57

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 4.

9.58

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

9.59

Giambrone, Pardi

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Nei cinque anni successivi» con le seguenti: «Nei sei anni successivi».

9.61

Giambrone, Pardi

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;».

9.60

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e a una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia».

9.62

Asciutti

Al comma 4, lettere a) e b), sopprimere le parole: «di prima e di seconda fascia».

9.63

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

9.64

Calabrò

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.65

Giambrone, Pardi

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.66

Vetrella

Sopprimere il comma 5.

9.67

Giambrone, Pardi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera f). Il Ministero destina annualmente una quota aggiuntiva del Fondo di finanziamento ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

9.68

Livi Bacci, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Ceruti, Rusconi, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.».

9.69

Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi viene essere integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'ateneo che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.70

Asciutti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I professori ordinari e straordinari transitano direttamente nel ruolo unico dei professori. I professori associati confermati transitano nel ruolo unico dei professori al compimento dei nove anni di anzianità nel ruolo».

Art. 10.

10.4

Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire la rubrica con la seguente: «Contratto unico di ricerca».

10.1

Vittoria Franco, Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare, per lo svolgimento di attività di ricerca, contratti di ricerca a tempo determinato con i soggetti di cui al comma 2».

10.2

Asciutti

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della ridefinizione dei criteri di accesso al dottorato di ricerca.».

10.3

Colli

Al comma 1, dopo le parole: «Le università,», inserire le seguenti: «gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,».

10.5

Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le parole: «degli assegni» con le seguenti: «dei contratti».

10.6

Sanna

Al comma 2, dopo le parole: «studiosi in possesso» aggiungere le seguenti: «del titolo accademico di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica o che siano in procinto di acquisirlo, nonché».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «I medesimi soggetti» fino a: «costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

10.7

Livi Bacci, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi soggetti» con le seguenti: «Le università».

10.8

Procacci

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi soggetti» con le seguenti: «Le università».

10.9

Bevilacqua

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «soggetti» con la seguente: «bandi».

10.10

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, dopo le parole: «conseguito all'estero» inserire le seguenti: «previo parere del CUN».

10.11

Procacci

Al comma 2, sostituire le parole: «requisito obbligatorio» con le seguenti: «titolo preferenziale».

10.12

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e due anni, sono rinnovabili una sola volta e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari».

10.13

Ceccanti, Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Rusconi, Livi Bacci, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire le parole: «Gli assegni» con le seguenti: «I contratti».

10.14

Sanna

Al comma 3, sostituire le parole: «possono avere una durata compresa tra uno e 3 anni» con le seguenti: «durano tre anni».

10.15

Procacci

Al comma 3, dopo le parole: «sono rinnovabili» inserire le seguenti: «, entro un limite complessivo di quaranta anni,».

10.16

Bastico, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire le parole: «sono rinnovabili e non» con le seguenti: «sono rinnovabili entro un limite complessivo di quattro anni e non sono».

10.17

Asciutti

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sono rinnovabili», inserire le seguenti: «una sola volta».

10.18

Giambrone

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.19

Bevilacqua

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «senza assegni» inserire le seguenti: «, utile ai fini di carriera e pensionistici,».

10.20

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi a seguito della emissione, di bandi delle seguenti tipologie:

- a) bandi a carattere generale relativi alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo;
- b) bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti».

10.21

Livi Bacci, Ceccanti, Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: «assegni» con la seguente: «contratti».

10.22

Giambrone, Pardi

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,».

10.23

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,».

10.24

Asciutti

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). le apposite modalità atte a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e *post* universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e *post* universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero».

10.25

Asciutti

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). pubblicazione di bandi destinati esclusivamente a ricercatrici donne, di età compresa tra i 25 ed 35 anni, e relativi a progetti di ricerca in aree scientifiche e tecnologiche di interesse dell'ateneo».

10.26

Rusconi, Livi Bacci, Ceccanti, Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 5.

10.27

Adamo, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Bastico, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

10.29

Procacci

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è

determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

10.28

Mariapia Garavaglia, Rusconi, Livi Bacci, Ceccanti, Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative».

10.30

Il Relatore

Sopprimere il comma 7.

10.31

Possa

Sopprimere il comma 7.

10.33

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro» con le seguenti: «Il Ministero» e dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».

10.32

Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Rusconi, Livi Bacci, Bastico, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro» con le seguenti: «Il Ministero».

10.34

Giambrone, Pardi

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

10.35

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

10.36

Il Relatore

Al comma 7, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «La partecipazione alle commissioni di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

10.37

Bastico, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Rusconi, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 8.

10.38

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sei anni, anche non continuativi. Comunque il periodo di attività prestato complessivamente in tutte le possibili figure giuridiche a tempo determinato che si occupano di didattica e/o di ricerca negli atenei italiani, non deve superare i sette anni. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente».

10.39

Giambrone

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quattordici anni».

10.40

Il Relatore

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Coloro che siano stati ammessi a corsi di dottorato senza titolarità di borsa sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie».

10.41

Giambrone

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto"».

10.42

Vicari

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, al settimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se ha ottenuto un incarico scolastico dopo essere risultato vincitore di assegno di ricerca».

Art. 11.

11.1

Sanna

Sopprimere l'articolo.

11.2

Bevilacqua

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

11.3

Asciutti

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito o oneroso», inserire le seguenti: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».

11.4

Bevilacqua

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».

11.5

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Sopprimere il comma 2.

11.6

Pittoni

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche integrative».

11.7

Bevilacqua

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

11.8

Giambrone, Pardi

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo».

11.9

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università.» con le seguenti: «con il personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche della prevenzione istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Per specifiche esigenze didattiche dei corsi post laurea (corsi, master, dottorato) le università possono attribuire insegnamenti al personale laureato tecnico-amministrativo delle università con profilo dirigenziale o con specifiche competenze professionali coerenti con le attività didattiche dei corsi interessati».

11.10

Caforio

Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», aggiungere le seguenti: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».

11.11

Procacci

Al comma 2, dopo le parole: «dottore di ricerca inserire le seguenti: «, del titolo di assegnista di ricerca».

11.12

Peterlini

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo preferenziale» con le seguenti: «e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titoli preferenziali».

11.13

Rusconi, Bastico, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

11.14

Calabrò

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria».

11.15

Asciutti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

11.0.1

Giambrone

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Professori a contratto)

1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo».

2. Gli articoli 25 e 100, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati».

Art. 12.

12.58

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituisce l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per

cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

12.1

Vetrella

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m-bis),».

12.2

Bastico, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.3

Calabrò

Al comma 2, dopo la parola: «riservate», aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

12.4

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», inserire le seguenti: «ovvero, per i settori interessati.».

12.5

Procacci

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente» inserire le seguenti: «conseguito all'estero».

12.6

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Al comma 2 sopprimere le parole: «del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente,» e al comma 4 sostituire le parole: «per un ulteriore triennio» con le seguenti: «per un ulteriore biennio» e le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri» con le seguenti: «sulla base di criteri».

12.7

Sanna

Al comma 2, dopo le parole: «diploma di specializzazione medica» aggiungere le seguenti: «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 8».

12.8

Calabrò

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.9

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.10

Sanna

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.11

Giambrone, Pardi

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.13

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

12.14

Menardi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova scritta».

12.15

Procacci

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.16

Il Relatore

Sopprimere il comma 3.

12.17

Giambrone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione al dottorato, all'assegno di ricerca, all'attività didattica svolta

presso l'università con contratto a tempo determinato, e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro sentito il parere del CUN».

12.18

Musso

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 2».

12.19

Giambrone, Pardi

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

12.20

Livi Bacci, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.21

Giambrone, Pardi

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».

12.22

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» inserire le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».

12.23

Procacci

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.24

Asciutti

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta degli attuali ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo e del secondo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.25

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Livi Bacci, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.27

Ignazio Marino, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale

contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.26

Ceruti, Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.28

Procacci

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4» con le seguenti: «con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

12.29

Vetrella

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

12.30

Bevilacqua

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

12.31

Il Relatore

Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» aggiungere le seguenti: «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei

ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».

12.32

Calabrò

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Analogamente è destinata alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

12.33

Giambrone, Pardi

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».

12.37

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La procedura di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1 le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato»

12.34

Procacci

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricercatore di cui al comma 1, nel caso in cui alla scadenza del secondo contratto non sia inquadrato nei ruoli dell'università, ha titolo ad accedere nei ruoli dell'insegnamento secondario o della pubblica amministrazione».

12.35

Vetrella

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati allo scadere del sesto anno del periodo continuativo prestato nel ruolo di ricercatore».

12.36

Vittoria Franco, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 9, comma 7»

12.38

Adamo, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.42

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.39

Giambrone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale e ha svolto attività di riserva in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato oppure di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale reclutato ai sensi del primo periodo del presente comma, alla scadenza del secondo contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati».

12.40

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.41

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Adamo, Livi Bacci, Ignazio Marino, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono

inquadri nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

6-*sexies*. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

12.43

Vittoria Franco, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Procacci, Adamo, Bastico, Livi Bacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9»

12.44

Procacci

Al comma 7, sostituire le parole: «Ai ricercatori di cui al presente articolo» con le seguenti: «Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10».

12.45

Giambrone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni.»

12.46

Sanna

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento spettante al professore associato di pari anzianità di servizio nel ruolo, fino alla eventuale scadenza della idoneità».

12.47

Bevilacqua

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati.».

12.48

Possa

Sopprimere il comma 9.

12.49

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 9, dopo le parole: «una quota» inserire la seguente: «aggiuntiva».

12.50

Giambrone, Pardi

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «eminenti studiosi, anche stranieri» con le seguenti: «tre professori ordinari». Conseguentemente sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.51

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 9, sostituire le parole: «da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR» con le seguenti: «da tre professori ordinari».

12.53

Il Relatore

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «designati dal Ministro» fino a: «per la finanza pubblica» con le seguenti: «sorteggiati dalla lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g)».

12.52

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 9, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.54

Procacci

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le abilità didattiche».

12.55

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sopprimere il comma 11.

12.56

Giambrone, Pardi

Al comma 11, sostituire le parole: «concorsi pubblici» con le seguenti: «concorsi presso altre istituzioni o enti pubblici o privati». Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro per lo sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.57

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Adamo, Livi Bacci, Ignazio Marino, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

12.0.1

Vittoria Franco

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Art. 13.

13.1

Musso

Sopprimere l'articolo 13.

13.2

Rusconi, Bastico, Ceccanti, Livi Bacci, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. (Collocamento a riposto) – 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 1 e 3 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata».

13.3

Asciutti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni" si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un periodo ulteriore di servizio».

13.4

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età anni non è consentita l'opzione per un biennio ulteriore di servizio».

13.5

Giambrone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

13.0.1 (già 13.6)

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio, nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico, sono inquadrati nel ruolo di professori di terza fascia ed il loro trattamento economico è rideterminato ai sensi della lettera l), comma 4, dell'articolo 5 della presente legge».

Art. 14.

14.1

Vitali

Al comma 2, dopo le parole: «il trattamento economico» aggiungere la seguente: «eventualmente».

14.2

Procacci

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico» inserire la seguente: «eventualmente».

14.0.1

Giambrone

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di *ex* lettori di madre lingua straniera)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "Ex lettori di madre lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e collaboratori linguistici";

b) al comma 1 le parole: «ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: "ai collaboratori linguistici e agli *ex* lettori di madre lingua straniera di tutte le università italiane";

c) al comma 1, le parole: "proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito" sono sostituite dalle seguenti: "un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno";

c) al comma 1, dopo le parole "da parte dei predetti", le parole "collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera" sono sostituite dalle seguenti: "collaboratori linguistici ed *ex* lettori di madrelingua straniera".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

14.0.2

Giuliano

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.3

Palmizio

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.5

Ceccanti

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni. Il mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.4

Piscitelli

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

14.0.6

Piscitelli

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Continuità del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.7

Giancarlo Serafini

RITIRATO (VEDI TESTO 2)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Link Campus University)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, la Link Campus University, autorizzata a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, con decreto ministeriale del 4 luglio 2007, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004 e previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, è riconosciuta come università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitario aventi valore legale è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. Alla Link Campus University non è concesso alcun contributo ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.7 (testo 2)

Giancarlo Serafini

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Università straniere)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università non è attribuito alcun finanziamento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.8

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Bastico, Ceccanti, Livi Bacci, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Misure di Welfare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (*outplacement*) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

14.0.9

Vitali

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".

14.0.10

Vitali

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

14.0.11

Vitali

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riqualificazione del sistema universitario)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per la riqualificazione del sistema universitario" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziare dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualificazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori, la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive. Saranno incentivati i progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;

b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;

c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;

d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il «Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario», di seguito denominato «Comitato», composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del *management* delle organizzazioni pubbliche, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*.

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d) e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".

14.0.12

Vita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d), comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

14.0.13

Vitali

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione a studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'IRPEF fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sensi del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

14.0.14

Anna Maria Serafini

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1, lettera a), compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, permangono le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari del vecchio ordinamento».

14.0.15

Anna Maria Serafini

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Disciplina organica della professione di Assistente sociale
e Assistente sociale Specialista)*

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 "Scienze del Servizio sociale" (vecchia classe) o classe di laurea 39 in "Servizio Sociale" (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio sociale e Politiche sociali" (nuova classe) di cui ai Decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai Decreti 16.03.2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" e nella classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio Sociale e Politiche sociali" possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 "Scienze del servizio sociale" e classe 39 "Servizio Sociale" di cui a D.M. 04.08.2002 e al D.M. 28.11.2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16.03.2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente

professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal D.P.R. 328/2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

5) counselling psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case *management*;

b) area preventivo-promozionale

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;

- 3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali
- 4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'art. 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'art. 24 del DPR 328/01

18. Ai sensi dell'art. 22 comma quarto lett. a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8 comma 3 lett. a della stessa legge, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lett. m della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un Assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, nella Legge 23 marzo 1993 n. 84, nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, nel D.L. 12 novembre 2001 n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel D.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, nel D.M. MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel D.M. MURST 5 agosto 1998 n. 340, D.M. MURST n. 509 del 3 novembre 1999, D.M. MIUR 5 maggio 2004 e D.M. MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 119.».

4.0.16

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

14.0.17

Ignazio Marino, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

4.0.18

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita, Sanna

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

4.0.19

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

14.0.20

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10% del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30% e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta.

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e i contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

Art. 15.

15.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Norme transitorie e finali*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università possono continuare ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

6. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

8. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca.

10. L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica alle università e agli enti di ricerca".

15.2

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro che hanno conseguito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.»

15.3

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.»

15.4

Asciutti

Al comma 1, sostituire le parole: «professore ordinario e associato» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

15.5

Livi Bacci, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 1, dopo la parola: «ricercatore» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato».

15.6

Possa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di copertura di posti nelle università già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche solo mediante l'indizione di bandi di concorso, sono completate in base alle regole vigenti al momento del loro inizio».

15.7

Asciutti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme la nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria, ovvero di quanto previsto nella presente legge, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni».

15.8

Giambrone, Pardi

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'entrata in vigore a regime dei regolamenti attuativi disposti dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro i quali hanno conseguito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'idoneità ai ruoli di professori associati e ordinari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono comunque essere ancora assunti in tali ruoli fino alla durata della loro idoneità così come disciplinato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164».

15.9

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro indice una procedura nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore associato ai sensi dell'articolo 8, riservata ai ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato di cui al Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1-ter. Le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori che abbiano conseguito l'idoneità presso la struttura cui afferiscono in qualità di ricercatori.

1-quater. Il Ministro, in sede di assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario, assicura la copertura dell'80 per cento degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal passaggio di ruolo laddove l'università non sia in grado di provvedere».

15.10

Asciutti

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della predetta legge».

15.11

Pittoni

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le seguenti: «di cui all'articolo 2».

15.12

Musso

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Alle procedure per la copertura di posti» fino al termine del comma.

15.13

Giambrone, Pardi

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, rispettivamente di prima e». Conseguentemente, dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «e i ricercatori».

15.14

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sopprimere la parola: «rispettivamente» e dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».

15.15

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, dopo le parole «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».

15.16

Peterlini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le stesse potranno, per gli atenei presenti sul territorio, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico. Il presente comma costituisce delega ai sensi dell'articolo 616 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, fermo restando quanto previsto per il finanziamento dai commi 122 e 123 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

15.18

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) abbiano un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno».

15.17

Giambrone, Pardi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno».

15.19

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Con provvedimento del rettore sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori confermati con almeno 6 anni di servizio effettivo ovvero che abbiano conseguito il titolo di professore aggregato che conseguano l'abilitazione alle funzioni di professore associato».

15.20

Asciutti

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nello stesso articolo 51, comma 6, il periodo "Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato" è soppresso».

15.21

D'Alia, Bianchi, Peterlini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».

15.22

Asciutti

Al comma 7, sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «quattro milioni di euro».

15.23

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini Vita

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

15.24

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Livi Bacci, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita, Sanna

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

15.25

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Rusconi, Bastico, Ceccanti, Ceruti, Marcucci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuati mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.26

Ignazio Marino, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Bastico, Livi Bacci, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.27

Menardi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

''6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad eccezione delle istituzioni universitarie e limitatamente al conferimento di incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca''».

15.28

Castro, Di Stefano, Bevilacqua, De Eccher, Stancanelli, Giuliano

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 la parola ''confermati'' è soppressa;
- b) il comma 3 è abrogato.»